



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 16/01/2012
Prot. 37 / 0000621 / MA007.A001

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Alle Direzioni regionali e territoriali del
lavoro*

LORO SEDI

e p.c.

*Al Comando Carabinieri per la Tutela del
Lavoro*

All'INPS

*Direzione Centrale Vigilanza Prevenzione e
Contrasto dell'Economia Sommersa*

*Al Comando Generale della Guardia di
Finanza*

LORO SEDI

Oggetto: contratti di solidarietà – modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato – accertamenti ispettivi.

Sono pervenuti alla Scrivente alcuni quesiti legati allo svolgimento di attività vigilanza presso aziende interessate dal fenomeno dei contratti solidarietà c.d. difensivi. Più in particolare si chiede di chiarire la portata della disposizione, contenuta nell'art. 5, comma 10, del D.L. n. 148/1993, secondo cui *“nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto”*.

Sul punto questo Ministero ha già avuto modo di chiarire che le *“modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato, nelle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro, devono essere determinate nel contratto di solidarietà”* (v. circ. n. 20/2004).

Pertanto, la circolare rinvia ai contratti stipulati tra le parti le *“modalità”* di richiamo in servizio anche al fine di evitare possibili disparità tra i lavoratori interessati al trattamento integrativo salariale.

Le motivazioni, invece, che giustificano l'azienda a richiedere prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato sono stabilite dal Legislatore e ricondotte alle ipotesi di *“temporanee esigenze di maggior lavoro”*. In tale definizione sembra dunque potersi far rientrare una normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell'azienda, faccia sorgere l'esigenza di una maggiore prestazione di lavoro. Ciò al fine di rispondere alle richieste del mercato in maniera tempestiva per recuperare la necessaria competitività aziendale. In alcuni casi infatti le aziende anticipano il richiamo in servizio dei lavoratori per farsi trovare pronte a fisiologici aumenti dell'attività produttiva e/o commerciale.

Ne consegue che le eventuali previsioni contenute nei contratti di solidarietà che stabiliscono il richiamo in servizio dei lavoratori, vanno interpretate nel senso sopra esposto; ossia che esse non debbono necessariamente avere carattere di eccezionalità o di urgenza.


Tali ultimi requisiti sono stati infatti richiesti dalla circ. n. 20/2004 solo nell'ipotesi in cui l'azienda utilizzi prestazioni straordinarie (*“le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato non può comportare l'esecuzione di prestazioni eccedenti il normale orario contrattuale, salvo particolari ed eccezionali esigenze derivanti dalla tipologia dell'impresa o del lavoro che viene svolto”*).

Peraltro occorre ricordare che tali ipotesi determinano un risparmio per la finanza pubblica, atteso che in tutti i casi di prestazione oltre l'orario ridotto (ordinario o straordinario) l'art. 5, comma 12, del D.L. n. 148/1993 dispone *“una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale”*, con il conseguente pagamento dei contributi ordinari a carico dell'azienda.

Ne consegue che, nell'ambito di accertamenti ispettivi finalizzati ad una verifica di legittimità del richiamo dei lavoratori in solidarietà, dovrà tenersi conto di quanto sopra chiarito

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



DP 10742